



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

UIBM



EUIPO  
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA  
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

innexa

# VERSO UNO STATUS UNICO PER I CREATIVI

*la proposta di una cornice europea di regolazione*



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Beatrice Marone e dell'Avv. Emanuele Cammareri ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2023" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

## Premessa

Il 2023 si è rivelato un anno fragoroso con riferimento alle molteplici direzioni che hanno interessato e stanno proseguendo nel riguardare il settore della cultura.

Numerosi soggetti, coinvolti a vario titolo nei vari sub-domini dell'ambito, hanno amplificato la propria voce nei mesi passati, rivendicando un riconoscimento più adeguato alla reale portata del ruolo che ricoprono, in uno scenario che si sta velocemente modificando a seguito dell'inarrestabile progresso tecnologico.

Al di là dell'Atlantico, in uno sforzo senza precedenti, le associazioni sindacali che riuniscono sceneggiatori (WGA) e attori (SAG-AFTRA) hanno instaurato uno sciopero durato mesi per opporsi ad un nuovo regolamento contrattuale proposto dalle case di produzione (AMPTP), che non soltanto non ne soddisfaceva gli interessi, ma sarebbe stato fonte di una sensibile diminuzione del livello di tutela accordata alle maestranze del settore dell'intrattenimento.



Fonte immagine: <https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/sag-aftra-wga-strike-negotiations-mediator-amptp-1235538720/>

Ad essere oggetto delle sfiananti negoziazioni sono stati una molteplicità di temi, molti dei quali collegati alle tumultuose modalità di inserimento dei sistemi di Intelligenza Artificiale in uno dei contesti che, a prima vista, parrebbe essere più distante da essa ma che, invece, ha un impatto del tutto non trascurabile, in particolare con riferimento al corretto ed aggiornato inquadramento delle professioni creative.

Gli *stakeholders* del mercato privato stanno facendo valere le proprie ragioni e continuando le proprie battaglie di fronte alle autorità di competenza.

È utile ricordare l'assedio congiunto che le associazioni di creativi, da un lato, e le multinazionali dell'intrattenimento, dall'altro, stanno portando allo *scraping* selvaggio, ossia all'utilizzo delle opere accessibili via web per l'allenamento e lo sviluppo dei sistemi di IA, senza che i titolari dei diritti sulle stesse abbiano concesso alcun tipo di licenza in tal senso.

Tuttavia, tale assedio non può e non deve essere sufficiente, dato che una questione che ha un'importanza determinante per l'intero sviluppo futuro del settore non può essere lasciata alle decisioni dei singoli enti del settore privato.

Un passo significativo, in tale ambito, si è recentemente registrato in seno all'Unione Europea.

Quest'ultima ha infatti tentato, almeno in parte, di rispondere alle istanze sopra brevemente descritte, prevedendo, all'interno del testo provvisorio dell'**AI Act** approvato dai negoziatori di Parlamento e Consiglio l'8 dicembre 2023, la necessità da parte di chi è coinvolto nello sviluppo e nell'implementazione dei cosiddetti Sistemi di Intelligenza Artificiale a finalità generali (GPAIs) di agire in conformità alle previsioni normative comunitarie in materia di copyright.

Artificial Intelligence Act:  
deal on comprehensive rules  
for trustworthy AI

Tale previsione si inserisce nel contesto di ulteriori misure, emesse molto recentemente da parte delle istituzioni dell'Unione rispetto a quelle che sono state identificate come le "nuove sfide" per il settore creativo e per gli appartenenti allo stesso.

## La risoluzione del Parlamento europeo

Lo scorso 21 novembre il Parlamento europeo ha approvato la propria risoluzione recante "Raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro dell'UE per la situazione sociale e professionale degli artisti e degli operatori nei settori culturali e creativi".



Tale azione è stata ritenuta necessaria dall'istituzione espressione del principio democratico in seno all'Unione a seguito di una profonda presa di coscienza. Si tratta, in particolare, della consapevolezza che i suddetti settori culturali e creativi, classificati con l'etichetta di "Arti, intrattenimento e ricreazione", sono fonte di lavoro per circa 7,7 milioni di cittadini dell'Unione, ammontare pari a circa il 3,8% della forza lavoro complessiva.

EU framework for the social and  
professional situation of artists  
and workers in the cultural and  
creative sectors

UNESCO Global Report  
Re|Shaping Policies  
for Creativity –  
Addressing culture  
as a global public good

Lo scopo dell'iniziativa è, peraltro, anche quello di cercare di attenuare gli strascichi della grave situazione emersa a seguito della stagione pandemica, nel contesto della quale, nel solo anno 2020, più di 10 milioni di professionisti del settore sono rimasti privi di impiego.

Ulteriori circostanze da tenere in adeguata considerazione sono, in particolare, le due seguenti.

Da un lato, occorre affrontare la molteplicità di temi derivanti dalla digitalizzazione e l'esplosione, principalmente nell'ultimo anno, dei sistemi di Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) che si sono inseriti prepotentemente in quell'alveo di attività creativa prima riservata esclusivamente alla persona umana.

Dall'altro lato, è evidente come l'attuale complessità dell'inquadramento giuslavoristico per i lavoratori del settore, caratterizzato da frammentarietà nel trattamento retributivo e previdenziale, nonché l'estrema precarietà della natura e della durata degli incarichi, costituiscano un ulteriore punto focale della discussione.

Tali congiunture, citate nello stesso documento emanato dal Parlamento europeo, rendono necessario un sostanziale ed immediato intervento di ampio respiro.

Il pacchetto concepito si compone di più di uno strumento normativo.

- 1 In primis, una direttiva, ossia un atto legislativo che stabilisce obiettivi comuni, ma necessita di implementazione a livello dei singoli ordinamenti degli Stati Membri, tramite la quale individuare le caratteristiche richieste per garantire condizioni di lavoro dignitose per i professionisti del settore, oltre alla corretta determinazione del relativo inquadramento dal punto di vista giuslavoristico.
- 2 In aggiunta a ciò, si immaginano una piattaforma tramite la quale, a livello comunitario, sia reso possibile uno scambio delle best practices più adeguate concernenti i medesimi temi, con il coinvolgimento della società civile.
- 3 Infine, un accento è posto sull'esigenza di adattare i programmi destinati a distribuire fondi agli artisti, includendo, tra i requisiti necessari per l'accesso ai finanziamenti, l'osservanza delle obbligazioni derivanti dalle previsioni legislative euro unitarie, nazionali – o anche collettive – in tema di lavoro e giustizia sociale.

Quale il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale e industriale nel panorama così delineato?

Sebbene non intensamente evidenziati, tali diritti ricoprono una posizione di rilevanza.

Infatti, occorre ricordare come la risoluzione in esame indichi esplicitamente la volontà di attuazione della Raccomandazione UNESCO datata 1980 relativa allo status dell'artista.



È il medesimo testo, infatti, a ricordare la necessità di riconoscere l'importanza della protezione internazionale dei diritti degli artisti ai sensi delle convenzioni esistenti, citando in particolare:

- la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
- la Convenzione universale sul diritto d'autore;
- la Convenzione di Roma per la protezione dei diritti di formatori, produttori di fonogrammi ed organismi di radiodiffusione.

Il fatto che *“ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autore”* viene ulteriormente ed autonomamente ribadito nel contesto dell’articolo 27 della medesima Raccomandazione UNESCO.

Il collegamento con la disciplina dei diritti d’autore, tuttavia, non si limita all’incorporazione delle previsioni della suddetta raccomandazione UNESCO, ma viene esplicitamente stabilito in una molteplicità di passaggi del testo approvato dal Parlamento soltanto qualche settimana fa.

Il riferimento alle *“sfide relative al diritto d’autore e alla titolarità delle creazioni”* all’interno del considerando di cui alla lettera U. della suddetta risoluzione parlamentare non può, infatti, non essere interpretato come eco delle discussioni emerse in seno agli Uffici Copyright nazionali in merito alla possibilità – o meno – di concedere la tutela apprestata dai diritti d’autore ad opere create con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Almeno sino al momento presente, la direzione che sembra aver raccolto maggiori consensi risulta essere quella che richiede, in ogni caso, un apporto umano sostanziale ai fini della concessione di copyright su un’opera.

La via è stata tracciata dall’Ufficio Copyright statunitense con la **decisione del febbraio 2022** di rigettare la domanda di copyright sull’opera *“A recent entrance to paradise”*, qui a destra, richiesta da parte di Stephen Thaler al fine di veder riconosciuta come autore dell’opera la propria *Creativity Machine*.



Fonte immagine: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/26/ai-generated-art-copyright-law-recent-entrance-paradise-creativity-machine>

La Creativity Machine risulta essere un’invenzione brevettata – in particolare, con il brevetto statunitense n. 5659666.



Secondo la prospettiva dell'Ufficio, non è possibile che un'invenzione brevettata sia, a sua volta, autore di un'opera oggetto di copyright secondo le previsioni del diritto statunitense.

Se, dunque, si esclude la possibilità di tutela offerta dal copyright con riferimento ad opere create autonomamente da sistemi meccanici e informatici, è necessario valutare se, e in che misura, le previsioni normative attualmente vigenti risultino bisognose di emendamento.

Il fine sarebbe quello di rispondere alle nuove istanze rese palesi dalla collaborazione che sistemi di intelligenza artificiale come DALL-E – sviluppato insieme a ChatGPT da Open AI – e Midjourney – costruito dall'omonima azienda – possono instaurare con qualsiasi persona in grado di proporre ad essi un prompt in linguaggio naturale.

L'ultima evidenza fattuale rispetto alla coerenza del trend è fornita non soltanto dal fatto che la Corte distrettuale statunitense, interpellata sulla vicenda Thaler, abbia ribadito le argomentazioni e le conclusioni dell'Ufficio con la propria decisione dell'agosto 2023, quanto dal fatto che un altro organo giudiziario, dall'altra parte del mondo, sia giunto ad una conclusione simile su un caso con elementi convergenti e nella medesima finestra temporale.

Alla fine del mese di novembre scorso, infatti, una corte di Pechino specializzata in dispute relative a contenuti web ha disposto la registrazione di copyright per un'immagine prodotta da un utente fornendo una serie di prompt al sistema Stable Diffusion, sulla base del fatto che le indicazioni dell'utente costituissero un apporto umano sufficiente per ottenere la suddetta tutela.



## Il valore della proprietà intellettuale e le iniziative EUIPO

L'azione dell'Unione Europea in tema di regolamentazione si presenta frutto di interventi congiunti da parte delle istituzioni e degli ulteriori enti che sono espressione di expertise negli ambiti settoriali interessati dall'orizzonte della disciplina normativa.

In particolare, lo sforzo che l'Unione ha posto in essere con riferimento alla necessità di implementare la tutela fornita alle figure dei settori culturali e creativi inerisce ad un doppio vettore.

- Da un lato, le iniziative incardinate nelle varie istituzioni europee rivendicano mutamenti, anche di grande portata, con riferimento al settore giuslavoristico;
- dall'altro angolo visuale, non si esimono dall'intervento nell'ambito della proprietà intellettuale e industriale.

Infatti, proprio una piena consapevolezza di quali diritti spettino ai creativi relativamente alle opere da loro prodotte, insieme ad una corretta valutazione dei diritti di utilizzazione economica sulle opere stesse, costituiscono gli strumenti non soltanto utili, ma necessari ad un ampliamento significativo nella tutela.

Una metafora rilevante per descrivere la natura degli orientamenti euro-unitari è quella utilizzata negli stessi testi emanate in seno all'Unione nel corso del tempo, sebbene in una finestra temporale non limitata e con riferimento ad ambiti a volte lontani e differenti.

La parola chiave che, ormai da alcuni anni, pare essere stata individuata al fine di racchiudere l'orizzonte verso cui l'Unione è proiettata è

“ **ecosistema** ”

La scelta di tale termine potrebbe essere dovuta alla volontà di riunire e connettere i vari fronti aperti e necessari per rendere le risposte di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo quanto più efficaci possibili in merito alle istanze rese urgenti dall'evoluzione della realtà.

Infatti, è opportuno ricordare come, in primis, il termine riconduca allo European Green Deal, il pacchetto di strumenti presentati dalla Commissione Europea alla fine del 2019 con lo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, tramite un approccio step-by-step riferito ad attività in numerosi settori.

Un ecosistema di eccellenza e fiducia è l'obiettivo posto anche in relazione alla regolazione dell'Intelligenza Artificiale agli albori del percorso che ha trovato il proprio esito parziale nell'AI Act: tale locuzione, infatti, costituisce il sottotitolo scelto per il Libro Bianco sull'IA pubblicato dalla Commissione nel febbraio del 2020.

La volontà di raggiungere un ecosistema di innovazione, invece, è una delle premesse che spingono le molteplici azioni strategiche dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), esposte nel *Piano Strategico 2025*.



È bene tenere in considerazione il fatto che, sebbene l'attività dell'Ufficio si palesi, all'esito di un'analisi quantitativa, principalmente con riferimento a diritti di proprietà industriale, ossia specialmente marchi e design, l'EUIPO è oltremodo consapevole della rilevanza che il diritto d'autore o, meglio, i diritti d'autore, svolgono al fine di ottenere l'obiettivo dell'innovazione.

Peraltro, l'intervento dell'Ufficio parrebbe essere limitato alla disseminazione ed all'organizzazione di eventi di formazione rivolti a cittadini e imprese, sulla base del fatto che la legge applicabile con riferimento ai diritti d'autore resta, comunque, quella dei singoli Stati membri, derivante dai singoli corpi normativi nazionali, dalla ratifica di Convenzioni internazionali o dal diritto dell'Unione, in quanto incluso, tramite regolamenti o direttive, tra le fonti statuali.

Ciò influisce in misura non irrilevante sull'effettività della tutela, in uno scenario che si presenta come chiaramente più frammentato rispetto, a titolo di esempio, al contesto statunitense, dove il Copyright Office e il Patents and Trademarks Office costituiscono due ambiti separati e specializzati che affrontano ciascuno la tematica di riferimento a livello federale.

Nonostante i limiti a livello di azione da parte dell'Ufficio, lo stesso rimane pienamente consapevole della necessità di affrontare anche le tematiche relative al copyright, dal momento che, come emerge dallo stesso testo del Piano Strategico, le modalità tramite le quali i beni immateriali oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale sono utilizzati dai rispettivi titolari sono oggetto di una continua evoluzione che rende il panorama sempre più complesso.

Al fine di ottenere una protezione quanto più ampia possibile, infatti, la tutela viene costruita sull'intreccio di una molteplicità di diritti, alcuni dei quali risultano registrati, tra cui marchi, brevetti e design registrati, mentre altri restano non registrati, come, appunto, il copyright.

L'EUIPO ha affrontato la tematica nel Piano citato, basato su una visione atta a produrre valore nei diritti di proprietà intellettuale sia per le singole persone fisiche cittadine dell'Unione sia per le imprese, con un'attenzione particolare rivolta alle aziende di piccole e medie dimensioni, che in molti Stati membri, fra cui l'Italia, costituiscono un'ampia parte del panorama economico.

Le attività dell'Ufficio contenute nel Piano Strategico sono raggruppate in categorie formate intorno ai cosiddetti "driver strategici", ossia obiettivi comuni fra l'Ufficio – e, dunque, l'Unione – e i differenti operatori del mercato, sia nella propria configurazione di soggetti del diritto pubblico sia con riferimento all'inquadramento nel contesto dell'industria privata.

## Un percorso con radici profonde

Peraltro, l'iniziativa legislativa di cui si è sinora discusso non pare rappresentare un punto di arrivo, ma un nuovo momento di inizio incardinato all'interno di un percorso che si è snodato in un dialogo continuo fra le istituzioni europee, le associazioni di categoria e i singoli protagonisti nei settori di riferimento ormai da qualche anno a questa parte.

È dell'ottobre 2021, infatti, la precedente risoluzione del Parlamento europeo che invitava la Commissione a proporre uno "statuto europeo dell'artista", a seguito del [report sulla situazione degli artisti e della ripresa culturale nell'Unione Europea](#) del Comitato su Cultura ed Educazione (Rapporteur Monica Semedo).



Tale testo, di carattere non legislativo, proponeva, in particolare, un focus su alcuni temi tradizionalmente al centro del dibattito, come la necessità di fornire nuovo impulso a collaborazione e mobilità transfrontaliera, ma apriva, altresì, a tematiche del tutto peculiari.

Tra di esse, il riconoscimento dell'enorme impatto del panorama costituito dalle piattaforme streaming che paiono inseguire interessi totalmente differenti rispetto a quelli dei creativi che a loro si rivolgono con il desiderio di ottenere risorse per mettere in atto i propri progetti.

La dinamica è efficacemente – e comicamente – rappresentata da uno dei film italiani in concorso al Festival di Cannes 2023, **“Il sol dell'avvenire”**, con il protagonista (e regista) Nanni Moretti frastornato a seguito dell'incontro con gli *executives* di Netflix.



Fonte immagine: <https://www.micromeiga.net/nanni-moretti-il-sol-dellavvenire-e-un-finale-che-puo-sempre-cambiare/>

Nella maggior parte dei casi, i giganti dello streaming si trovano in una posizione di potere talmente forte da essere in grado di imporre le cosiddette *“clausole di buyout”*. Tali previsioni contrattuali rappresentano la cessione della totalità dei diritti di utilizzazione economica sulle opere per un corrispettivo una tantum, con la conseguente rinuncia, da parte di coloro che restano comunque titolari dei diritti morali d'autore, alle royalties, ossia alle somme che devono essere versate in proporzione a quante volte un'opera viene proiettata, riprodotta o distribuita, a seconda del contenuto della stessa.

Sul tema aveva a suo tempo richiamato l'attenzione anche il comico italiano Checco Zalone, al secolo Luca Medici, peraltro laureato in Giurisprudenza, il quale ha svelato come, nonostante il successo delle sue prime pellicole in sala, non aveva ricavato da esse l'ammontare che il pubblico si sarebbe aspettato.

La ragione è data proprio dall'applicazione di un meccanismo di questo tipo, ossia dal fatto che i guadagni fossero stati oggetto di previo accordo in misura fissa e, dunque, in alcun modo collegati alla performance dei film in sala.

L'assenza di *disclosure* sui dati delle piattaforme ha costituito un tema caldo soprattutto ultimamente.

Emblematico del valore dei dati relativi alla visione è il fatto che soltanto nel mese di dicembre 2023 Netflix abbia pubblicato, per la prima volta, un *report intitolato “What we watched”* relativo al periodo gennaio-giugno 2023 ed avente ad oggetto tutti i prodotti in catalogo e non soltanto i titoli più visti.



La decisione non è stata certo autonoma, ma ancora una volta giunta a seguito dei negoziati con le associazioni di categoria statunitensi, che hanno reso il tema della trasparenza sui dati di visione uno dei punti fondamentali dei negoziati che hanno condotto al termine degli scioperi.

## La situazione italiana

Non soltanto iniziative oltreoceano e al di là delle Alpi; anche in Italia, infatti, si moltiplicano di giorno in giorno le istanze di tutela presentate da chi appartiene al settore creativo e, in particolare, sulla scia delle già citate vicissitudini dei colleghi statunitensi, delle maestranze del settore audiovisivo e dell'intrattenimento.

Lo scorso 6 dicembre si è giunti all'accordo sul rinnovo del CCNL Doppiaggio, in relazione al quale negli scorsi anni si era semplicemente aggiornato e lievemente integrato il testo risalente al 2008. Il settore del doppiaggio risulta particolarmente interessante dal momento che rappresenta un'industria e, dunque, un business, di rilevanza soltanto in alcuni Paesi.

Le differenze appaiono evidenti specialmente con riferimento ai lungometraggi proposti al cinema. Se in Germania, Francia, Spagna e Italia tutti i film trasmessi nelle sale cinematografiche vengono sottoposti all'attività di doppiaggio, seguendo il rispettivo indice dei doppiatori, lo stesso avviene in Cina con il mandarino ed in India in hindi, ma anche ad Hong Kong in cantonese e in Sudafrica con l'afrikaans.

America Latina, Stati Uniti, Canada e Paesi della penisola arabica sono esempi di luoghi in cui il doppiaggio viene riservato ai prodotti destinati al pubblico dei bambini.

Altre esperienze, invece, sono riconducibili all'utilizzo della voce fuori campo o, in maniera più massiccia, ai sottotitoli anche in più lingue contemporaneamente, come avviene per il francese e il fiammingo in Belgio.

In Italia il doppiaggio rappresenta un vero e proprio fenomeno culturale, con la conseguenza che si crea un'associazione pressoché evidente fra gli interpreti hollywoodiani e le loro "voci" nostrane, di cui gli esempi più eclatanti risultano certamente le accoppiate Luca Ward – Russel Crowe e Francesco Pannofino – George Clooney.



Fonte immagine: <https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/176973/>

Proprio in tale scenario si incardina una innovativa previsione del **CCNL**, ossia l'articolo 22 intitolato *“Intelligenza Artificiale e cessione diritti”*, che appare come una cartina tornasole dello stato dell'arte attuale e delle linee evolutive per cui gli appartenenti ai settori culturali e creativi sembrano avere la forza e la volontà di lottare.



La clausola contrattuale si apre con la presa di coscienza che *“le innovazioni tecnologiche stanno portando a sempre più complessi sistemi tecnici relativi allo svolgimento del lavoro in tutto il comparto industriale del doppiaggio”*, per poi indicare l'origine e lo scopo della nuova previsione affermando che *“pur non essendo logico né possibile impedire le evoluzioni tecnologiche che si sono già concretizzate e che si concretizzeranno nel prossimo futuro, è indubitabile che dovranno essere salvaguardati sia l'aspetto creativo che quello più strettamente legato al lavoro, anche rispetto alla cessione dei diritti d'autore e di interprete esecutore”*.

Il contenuto dettagliato resta aperto, quando gli autori affermano che *“le parti, pertanto, convengono che quanto prima dovranno giungere a una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti di cui sopra, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle parti nonché le normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale”*.

Tuttavia, alcune indicazioni di massima sono fornite, dato che si esprime come *“nelle more, però, fatto salvo e riconfermando la validità delle pattuizioni già previste nel CCNL del 2008 e tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono che – in assenza di espliciti accordi – la cessione dei diritti inerenti l'utilizzo del testo elaborato da ciascun dialoghista-adattatore e la relativa registrazione e alla riproduzione della voce di ciascun interprete sono considerati leciti e validi, parimenti salvo specifico accordo, solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che è considerata illegittima ogni attività di estrazione di testo e di dati (text and data mining) e ogni campionamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma della voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning)”*.

Il prodotto finale, giunto all'esito della lunga trattativa, si inserisce in un dialogo che gli enti rappresentativi degli appartenenti ai settori culturali e creativi hanno instaurato con una spinta mai così potente come nell'anno appena concluso.

Un dato che emerge, altresì, dall'accordo raggiunto il 20 dicembre con riferimento al contratto collettivo per la categoria degli attori, il cui testo dovrebbe presentare previsioni speculari a quelle adottate dai doppiatori.

Tali sforzi si ergono, tra gli altri, nel contesto definito dall'articolo 2 dello Statuto degli Artisti, ossia delle Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo pubblicato a marzo 2021.



Secondo tale testo, l'artista è "colui che:

i) crea o ricrea le opere d'arte o dà loro espressione creativa;

ii) considera la propria creazione artistica quale parte essenziale della sua vita;

iii) e contribuisce, in tale modo, allo sviluppo dell'arte e della cultura" sottolineando come "nell'ambito di tale definizione non riveste alcun rilievo il fatto di essere vincolato o meno da un rapporto di lavoro o di associazione".

Si tratta di una definizione che si pone l'ambizioso obiettivo di essere, al contempo, omnicomprensiva e dettagliata al fine di individuare le caratteristiche cardine di una professionalità che deve necessariamente essere oggetto di una disciplina determinata, a seguito della molteplicità di elementi che la identificano.

L'orizzonte di azione non si ferma alle esigenze sentite a livello nazionale, dal momento che ben trentaquattro associazioni di categoria risultano firmatarie di un appello congiunto destinato agli autori del testo dell'AI Act, in un percorso circolare che evidenzia efficacemente come la relazione non sia sempre evidente, ma risulti presente e fondamentale, fra i nuovi sviluppi dell'Intelligenza Artificiale e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.



Tali enti, fra cui ANAC, Confindustria Cultura Italia, FIMI e SIAE, hanno chiesto una regolamentazione dell'IA che ne consenta lo sviluppo senza tralasciarne i diritti fondamentali, fra cui vengono menzionati "i diritti degli autori e degli interpreti, i diritti sull'immagine e sulla personalità ed i diritti delle molteplici industrie creative e culturali che investono per rendere possibile la creazione di opere sulle quali è legittimo aspettarsi di poter esercitare un controllo".

## Spunti di riflessione

Nella dichiarazione di Cáceres, resa pubblica all'esito del meeting che ha riunito nella città iberica – inclusa tra i siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità – nello scorso mese di settembre i Ministri della Cultura degli Stati Membri dell'Unione, è indicata la volontà di riconoscere la cultura come autonomo obiettivo di sviluppo sostenibile nel contesto del percorso che impegnerà gli anni successivi al compimento dell'orizzonte determinato dall'Agenda 2030.



In particolare, la dichiarazione riconosce il ruolo della cultura per il raggiungimento della saggezza, della libertà e della felicità per la persona, sottolineando l'impegno a fornire gli strumenti necessari per ottenere "cibo per il corpo e per lo spirito" ossia, nelle parole dello stesso consesso di ministri, "vogliamo pane e vogliamo libri, vogliamo benessere, giustizia sociale ed eque opportunità".

Ricordando come la cultura rappresenti *“vita, salute, integrazione, resistenza e speranza”*, in grado di unire, connettere e integrare le persone e i popoli, rendendosi ancor più indispensabile nei momenti più bui, risulta evidente come l’auspicato miglioramento dello status dei lavoratori dei settori culturali e creativi rappresenti una strategia imprescindibile per ottenere l’obiettivo sopracitato.

La cornice regolatoria le cui caratteristiche sono state oggetto di cenni nel presente approfondimento dimostra senza dubbio quali passi concreti siano già stati compiuti e quali siano, invece, ancora da porre in essere con riferimento all’attenzione che le istituzioni europee hanno promesso di dedicare alla cultura nella prospettiva di libertà dei creativi, declinata sia nelle condizioni lavorative di questi ultimi sia in maggiore partecipazione ed accesso degli stessi ai propri diritti ed ai relativi strumenti di tutela.